Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 97 del 27 aprile 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 107

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 aprile 2007.

Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione. (Deliberazione n. 88/07).

DELIBERAZIONE 11 aprile 2007.

Condizioni tecnico-economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV. (Deliberazione n. 89/07).

DELIBERAZIONE 11 aprile 2007.

Attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. (Deliberazione n. 90/07).

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 aprile 2007.

Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione. (Deliberazione n. 88/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 aprile 2007

Visti:

- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (di seguito: decreto legislativo n. 626/94);
- il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 504/95);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito: legge n. 133/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. n. 445/00);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);

- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07);
- il documento per la consultazione 26 febbraio 2007, recante Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione (di seguito: documento per la consultazione 26 febbraio 2007);
- le osservazioni al documento per la consultazione, di cui al precedente alinea, pervenute all'Autorità.

Considerato che:

- l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 prevede che la produzione netta degli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto ha il diritto al rilascio dei certificati verdi, sempre che i medesimi impianti siano muniti di vigente qualifica, di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto;
- gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e l'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevedono l'erogazione di incentivi proporzionali all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai suddetti decreti;
- l'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di apertura di officina elettrica ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 504/95;
- la mancata apertura dell'officina elettrica di cui al precedente alinea e la conseguente mancanza dell'obbligo di comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza della dichiarazione annuale di produzione di energia elettrica determina un'assenza di qualsiasi forma di controllo da parte di soggetti terzi sui dati di misura relativi alla produzione di energia elettrica a cui si applicano disposizioni normative che comportano l'utilizzo esplicito di detta misura;
- con la deliberazione n. 188/05, tenendo conto delle problematiche relative al precedente alinea, l'Autorità ha introdotto disposizioni inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, definendo le responsabilità e le modalità del medesimo servizio unicamente in relazione agli impianti fotovoltaici che usufruiscono delle incentivazioni di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005;
- ad oggi, non risultano ancora definite le responsabilità e le modalità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in relazione agli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 che richiedono il rilascio dei certificati verdi.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 89, della legge n. 239/04 attribuisce all'Autorità il compito di effettuare annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione oltre che degli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico;
- il monitoraggio di cui al precedente alinea, nonché la valutazione degli effetti che la generazione distribuita può avere sul sistema elettrico, anche alla luce dell'alto potenziale di diffusione di tali tipologie impiantistiche, potrebbe rendere necessario disporre delle misure orarie dell'energia elettrica prodotta;
- la possibile futura trasformazione della rete di distribuzione da rete passiva in rete attiva, con le conseguenze in termini di modalità di esercizio della medesima rete, nonché dei carichi e delle produzioni connesse alla rete, potrebbe richiedere la conoscenza, da parte del gestore di rete, delle misure relative all'energia elettrica prodotta dagli impianti che insistono sulla rete;
- le recenti disposizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata sono volte all'installazione di misuratori in grado di rilevare e rendere fruibile per via telematica al gestore di rete, tra l'altro, la misura oraria delle predette grandezze.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 40/07 l'Autorità ha avviato un procedimento in materia di valutazione dell'impatto sul sistema elettrico della generazione distribuita ai fini dell'aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto di pertinenza della medesima Autorità; e che, nell'ambito del predetto procedimento, è stato pubblicato il documento per la consultazione 26 febbraio 2007;
- in risposta al documento per la consultazione 26 febbraio 2007:
  a) le imprese distributrici hanno rappresentato, tra l'altro, che:
     i. la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dovrebbe essere attribuita al gestore di rete indipendentemente dalla taglia dell'impianto, o al più si dovrebbe confermare quanto previsto dal Testo integrato con riferimento alla misura dell'energia elettrica immessa;
     ii. lasciare in capo al produttore l'attività di rilevazione, pone un evidente problema relativamente alla sicurezza del dato e alle attività collegate alla convalida del medesimo;
     iii. la conoscenza, da parte del gestore di rete, delle misure relative all'energia degli impianti che insistono sulla propria rete sia necessaria non solamente in funzione delle disposizioni regolatorie attuali, ma anche in vista dei possibili sviluppi che la generazione distribuita avrà nel prossimo futuro, con le prevedibili conseguenze che ciò comporterà in termini di esercizio della rete e gestione dei carichi;
     iv. sia necessario dotare gli apparecchi di misura di dispositivi per l'interrogazione e l'acquisizione da remoto delle misure rilevate per gli impianti di qualunque taglia;
     v. sia opportuno che i suddetti dispositivi siano teleleggibili dal gestore di rete cui l'impianto è connesso e che nel caso dei misuratori relativi ad impianti di produzione in bassa tensione siano conformi alle disposizioni della deliberazione n. 292/06;

vi. sia opportuno applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sia alle nuove installazioni di misuratori atti a rilevare l'energia prodotta dagli impianti di produzione, sia alle apparecchiature esistenti, prevedendo che tale processo abbia la stessa gradualità prevista nella delibera n. 292/06;

b) i produttori hanno rappresentato posizioni non univoche e, in particolare:
   i. hanno espresso la necessità di dare facoltà al produttore, indipendentemente dalla potenza dell'impianto di produzione, di scegliere se affidare il servizio di misura al gestore di rete o di effettuarlo in proprio;
   ii. hanno espresso l'opportunità di dotare gli apparecchi di misura di dispositivi per l'interrogazione e l'acquisizione da remoto delle misure rilevate, per gli impianti di qualunque taglia;
   iii. ritengono sia opportuno applicare le disposizioni del presente provvedimento soltanto ai nuovi impianti, eventualmente lasciando facoltà di adeguamento al nuovo regime per gli impianti esistenti.

Ritenuto opportuno:

- prevedere, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW realizzati con la finalità di usufruire degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che il gestore di rete sia responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, confermando il principio di cui alla deliberazione n. 188/05;
- estendere quanto previsto al precedente alinea a tutti gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento e a cui si applicano disposizioni normative che comportano l'utilizzo esplicito di detta misura;
- attribuire, nel caso di impianti di produzione di potenza superiore ai 20 kW a cui si applicano disposizioni normative che comportano l'utilizzo esplicito della misura dell'energia elettrica prodotta, la responsabilità del servizio di misura al produttore lasciando facoltà al medesimo di avvalersi del gestore di rete per l'effettuazione delle attività di misura dell'energia elettrica prodotta;
- prevedere, nel caso di impianti fino a 20 kW, che il produttore corrisponda al responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta un corrispettivo annuale definito dall'Autorità;
- prevedere, nel caso di impianti con potenza superiore ai 20 kW per i quali il produttore decida di avvalersi del gestore di rete, che il corrispettivo per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta sia stabilito dal gestore di rete medesimo sulla base di modalità e condizioni rese pubbliche dai predetti gestori ed applicate in via non discriminatoria a tutti i soggetti interessati;
- prevedere che, nel caso di impianti fino a 20 kW a cui si applicano disposizioni normative che comportano l'utilizzo esplicito della misura dell'energia elettrica prodotta, il posizionamento delle apparecchiature di misura sia concordato con il produttore sulla base di scelte razionali, volte ad ottimizzare l'entità ed il costo degli interventi necessari e nel rispetto di alcuni requisiti minimi;
- prevedere che le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta siano dotate di appositi dispositivi anti-frode

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione come indicate nell'*Allegato A* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di abrogare i commi 5.3 e 5.6 della deliberazione n. 28/06;
3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 11 aprile 2007

Il presidente: ORTIS

Allegato A

Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
   a) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica a cui è connesso, anche indirettamente, l'impianto di produzione di energia elettrica;
   b) **produttore** è il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione;
   c) **servizio di misura dell'energia elettrica prodotta** è il servizio composto dalle attività di:
      i) installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
      ii) rilevazione e registrazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta;
      iii) la messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta ai soggetti interessati secondo la vigente normativa.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento reca disposizioni relative al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione la cui richiesta per la connessione è successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, limitatamente ai casi in cui tale misura risulti funzionale all'attuazione di una disposizione normativa che comporti l'utilizzo esplicito di detta misura.

2.2 Per gli impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, gli apparecchi di misura installati ai sensi della normativa vigente sono utilizzati anche per la misura dell'energia elettrica prodotta, e, pertanto, non è necessario installare ulteriori apparecchi di misura. In tali casi si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al Testo integrato per il servizio di misura dell'energia elettrica immessa.

2.3 Gli obblighi informativi e le disposizioni relative alla trasmissione delle misure rilevate posti in capo al soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta sono stabiliti separatamente in ciascuno degli specifici provvedimenti che disciplinano le modalità di attuazione della normativa che, di volta in volta, richiede la disponibilità della misura dell'energia elettrica prodotta.

TITOLO II
MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

Articolo 3
Responsabilità della misura della produzione per impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW

3.1 Il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW è il gestore di rete.

3.2 Il produttore è tenuto a corrispondere al responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dall'Autorità.

Articolo 4
Responsabilità della misura della produzione per impianti di potenza nominale superiore a 20 kW

4.1 Il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale superiore a 20 kW è il produttore.

4.2 Il produttore ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta. In questo caso il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo.

Articolo 5
Posizionamento delle apparecchiature di misura

5.1 Nel caso di impianti di potenza nominale fino a 20 kW, le condizioni tecniche per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta sono definite dal medesimo gestore di rete conformemente a quanto indicato nelle norme e guide del Comitato elettrotecnico italiano, e nel rispetto dei principi di cui ai commi 5.2 e 5.3.

5.2 Il posizionamento delle apparecchiature di misura è concordato con il produttore sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l'entità ed il costo degli interventi necessari e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
   a) nel caso di impianti:
      i. fotovoltaici, il più vicino possibile agli apparati di conversione della potenza da continua ad alternata (uno o più *inverter*);
      ii. diversi da quelli fotovoltaici, il più vicino possibile ai morsetti del generatore e comunque a valle dei servizi ausiliari;
   b) all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto indicato dal medesimo produttore. Nel primo caso il produttore si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete per l'espletamento delle attività di sua competenza;
   c) tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 626/94, in particolare senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione.

5.3 Le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere dotate di dispositivi anti-frode, tali da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del gestore di rete. In ogni caso non sono necessarie blindature. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il produttore deve comunicare al gestore di rete, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 445/00), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, addebitando al produttore il costo aggiuntivo dell'intervento. L'installazione dei dispositivi anti-frode è effettuata dal gestore di rete solo nei casi in cui non sia già prevista, dalla normativa vigente, in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF).

Articolo 6
Caratteristiche delle apparecchiature di misura

6.1 Le apparecchiature installate per la misura dell'energia elettrica prodotta, indipendentemente dall'attribuzione di responsabilità del servizio di misura, devono almeno:
  a) essere in grado di rilevare la misura dell'energia elettrica prodotta su base oraria;
  b) essere dotati di dispositivi per l'interrogazione e l'acquisizione per via telematica delle misure da parte del gestore di rete con cadenza minima mensile.

Articolo 7
Obblighi in materia di archiviazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta

7.1 Il soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le misure registrate, secondo modalità tali da permetterne l'utilizzo a scopi di verifica e controllo, nonché per finalità legate ai servizi regolati.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 8
Disposizioni transitorie

8.1 Fino al termine del periodo di regolazione 2004-2007, il corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.2, è pari alla componente tariffaria MIS_1, prevista per la bassa tensione dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al Testo integrato.

Articolo 9
Disposizioni finali

9.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i gestori di rete pubblicano e trasmettono all'Autorità il corrispettivo di cui al comma 4.2 unitamente alle modalità e alle condizioni per la sua determinazione dando separata evidenza delle seguenti voci che compongono il predetto corrispettivo:
a) approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura;
b) manutenzione dell'apparecchiatura di misura;
c) rilevazione e registrazione delle misure.

07A03655

DELIBERAZIONE 11 aprile 2007.

Condizioni tecnico-economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV. (Deliberazione n. 89/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 aprile 2007

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
- gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 11 novembre 1961, n. 949;
- il provvedimento Cip 30 luglio 1986, n. 42, come successivamente modificato e integrato (di seguito: provvedimento Cip n. 42/86);
- il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6;
- il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 160/06;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- il documento per la consultazione 26 febbraio 2007 relativo alle condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV (di seguito: documento per la consultazione 26 febbraio 2007);
- le risposte al documento per la consultazione 26 febbraio 2007.

Considerato che:

- l'articolo 23, comma 1., lettera f), della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate, tra l'altro, sulle fonti energetiche rinnovabili;
- la legge n. 481/95:
  a) all'articolo 1, comma 1, attribuisce all'Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità;
  b) all'articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
  c) all'articolo 2, comma 12, lettera h), stabilisce che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
  d) all'articolo 2, comma 12, lettera g), stabilisce che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo comma, lettera h);
- ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 481/95 le condizioni stabilite dall'Autorità per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità devono essere adottate nel rispetto dei principi di efficienza economica;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio, purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia;
- con la deliberazione n. 281/05 l'Autorità ha adottato condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- con la deliberazione n. 40/07 l'Autorità ha avviato un procedimento in materia di valutazione dell'impatto sul sistema elettrico della generazione distribuita ai fini dell'aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto di pertinenza della medesima Autorità (di seguito: procedimento n. 40/07); e che, nell'ambito del predetto procedimento, è stato pubblicato il documento per la consultazione 26 febbraio 2007;

- in risposta al documento per la consultazione 26 febbraio 2007:
  a) le imprese distributrici hanno rappresentato, tra l'altro, che:
     i. la valutazione del tipo di intervento necessario all'erogazione del servizio di connessione sia lasciata in capo ai distributori e non sia derivata da un meccanismo convenzionale, pur potendo valere la classificazione delle tipologie di intervento già stabilite dalla deliberazione n. 4/04 in lavori semplici o complessi;
     ii. ai fini della connessione di impianti di produzione, a fronte di qualunque richiesta di connessione di nuovi impianti o di potenziamenti di impianti esistenti, è sempre necessario svolgere adeguate verifiche che potrebbero rivelare la necessità di effettuare adeguamenti della rete elettrica esistente;
     iii. gli adeguamenti di cui al precedente punto ii. potrebbero essere necessari anche in casi in cui l'eventuale connessione esistente a cui la richiesta di connessione per l'immissione si riferisce sia già dimensionata in prelievo per una potenza pari o superiore alla complessiva potenza in immissione richiesta;
     iv. ai fini della semplicità dell'accesso al sistema elettrico per gli impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia è opportuno non prevedere la prestazione di garanzie finanziarie introdotta, viceversa, per la connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche in media e in alta tensione;
     v. sempre al fine della semplicità, sarebbe opportuno adottare, per la determinazione delle condizioni economiche del servizio di connessione, il medesimo sistema di corrispettivi medi convenzionali attualmente applicabile per la connessione dei clienti finali, fatta eccezione per la connessione di impianti di produzione fortemente delocalizzati rispetto alla rete elettrica esistente in analogia alle disposizioni di cui al Titolo V del provvedimento Cip n. 42/86;
     vi. ai fini di una più ordinata gestione dei rapporti tra soggetti esercenti il servizio di distribuzione e gli utenti di tale servizio, sarebbe opportuno prevedere l'unicità del soggetto titolare del punto di connessione;
     vii. in linea generale, la presenza e l'atteso incremento dell'ammontare di generazione distribuita potrebbero comportare esigenze di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e modalità di gestione delle medesime reti diverse da quelle attuali;
     viii. la fissazione di indennizzi automatici in seguito a ritardi nella realizzazione della connessione dovrebbe rifarsi alla metodologia già adottata nell'ambito della deliberazione n. 281/05;
  b) i produttori hanno rappresentato, tra l'altro, che:
     i. sarebbe opportuno stabilire un limite di potenza (ad es. 50 kW) al di sotto del quale, la connessione sia comunque effettuata in bassa tensione;
     ii. le condizioni regolanti le procedure per la connessione e le regole tecniche per la connessione dovrebbero trovare applicazione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale riducendo al minimo (al limite annullando) eventuali margini di discrezionalità dei singoli distributori;
     iii. l'unicità del soggetto titolare del punto di connessione potrebbe ostare all'adozione di schemi gestionali delle realtà di produzione e consumo volti al conseguimento di maggiore flessibilità ed efficienza gestionale;

iv. dovrebbe essere stabilito un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella realizzazione della connessione che dia un segnale rilevante ai distributori, prevedendo, in particolare, che sia eliminata la previsione dell'esonero al versamento degli indennizzi automatici in caso di ritardi nell'attivazione della connessione per cause imputabili a soggetti terzi;
v. sarebbe auspicabile la redazione di un corpo normativo unitario relativo alla connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche;

- le osservazioni al documento per la consultazione 26 febbraio 2007 formulate dalle imprese distributrici hanno evidenziato una struttura di costo sottostante all'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica differente da quella relativa alla connessione di impianti di consumo che si sostanzierebbe in un'asimmetria di trattamento della potenza richiesta rispettivamente in immissione e in prelievo, con ciò determinando la conseguenza di non poter assumere la potenza eventualmente disponibile in prelievo come potenza sicuramente disponibile anche per l'immissione;
- gli elementi di cui al precedente alinea riguardano solamente gli aspetti infrastrutturali delle reti di distribuzione e non riguardano eventuali costi corrispondenti all'introduzione di nuove modalità di gestione delle reti di distribuzione in presenza di generazione distribuita;
- fermi restando gli elementi indicati nei due precedenti alinea, lo stato evolutivo del procedimento n. 40/07 e le valutazioni quantitative fornite in esito al processo di consultazione non consentono ancora una precisa quantificazione dei parametri atti alla completa finalizzazione della struttura di corrispettivi per la connessione della generazione distribuita;
- pertanto, allo stato attuale, pur nel rispetto dei principi di efficienza economica di cui alla legge n. 481/95, risulta possibile unicamente esprimere una differenziazione di carattere metodologico nella struttura dei corrispettivi per la connessione della generazione distribuita rispetto alla connessione dei clienti finali, lasciando la completa caratterizzazione di tale struttura al momento in cui saranno disponibili maggiori elementi in esito al procedimento n. 40/07.

Ritenuto opportuno:

- adottare condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV secondo lo schema indicato nel documento per la consultazione 26 febbraio 2007 modificato e integrato in aderenza agli esiti del processo di consultazione, prevedendo:
  a) nelle more della finalizzazione del procedimento n. 40/07, la fissazione di una struttura di corrispettivi per la connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica differenziata rispetto alle connessioni di impianti di consumo, pur tuttavia lasciando inalterati gli effetti economici che si avrebbero rispetto alle condizioni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento Cip n. 42/86 per i clienti finali, fatta eccezione per un corrispettivo fisso da versare all'atto della presentazione delle richiesta di connessione;

b) ai soli fini dell'erogazione del servizio di connessione, la gestione unitaria del punto di connessione da parte del soggetto che richiede la connessione;
c) l'introduzione di una soglia minima al di sotto della quale la connessione deve essere erogata sicuramente in bassa tensione;

- stabilire un sistema di indennizzi automatici che l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere al produttore nel caso in cui la connessione alla rete non sia completata entro i termini previsti prevedendo che:
  a) il sistema di indennizzi automatici sia parametrato unicamente al ritardo accumulato;
  b) la corresponsione degli indennizzi non limiti il risarcimento alla prestazione dovuta, mantenendo il diritto del soggetto responsabile della connessione alla richiesta di risarcimento della quota di danno eventualmente non coperta attraverso il predetto sistema di indennizzi;
  c) in virtù del principio esposto alla precedente lettera b), l'indennizzo automatico sia fissato pari ad euro 5,00 (cinque) per ogni giorno di ritardo del completamento della connessione, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, corrispondenti ad un indennizzo automatico di euro 900 (novecento), indipendentemente dall'entità della potenza richiesta per la connessione;
- procedere all'adozione di condizioni dedicate alla connessione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento solo in esito ai procedimenti per l'attuazione del decreto legislativo n. 20/07 al fine di contestualizzare le osservazioni trasmesse al documento per la consultazione 26 febbraio 2007 con gli esiti dei predetti procedimenti

DELIBERA

1. di approvare le condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV di cui all'*Allegato A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di abrogare l'articolo 4 della deliberazione n. 28/06;
3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 11 aprile 2007

Il presidente: ORTIS

Allegato A

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI A TENSIONE NOMINALE MINORE O UGUALE AD 1 kV

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 4/04, e n. 5/04 integrate come segue:

a) **accettazione del preventivo per la connessione** è l'accettazione da parte del soggetto responsabile della connessione delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo (per esempio ad avvenuto pagamento del corrispettivo di connessione, oppure con firma per accettazione del preventivo, o altro);

b) **cause di forza maggiore**, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

c) **cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi**, quali la mancata presenza del soggetto responsabile della connessione ad un appuntamento concordato con l'impresa distributrice per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

d) **coefficiente** U è il coefficiente di variazione della potenza disponibile in prelievo al fine della valutazione della potenza disponibile per la connessione;

e) **data di completamento della realizzazione della connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alla realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta realizzazione della connessione;

f) **data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;

g) **data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione** è:
   - per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;
   - per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell' impresa distributrice;

- per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall' impresa distributrice ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell' impresa distributrice;

h) **data di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo al preventivo per la connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta predisposizione di detto documento;

i) **data di ricevimento della richiesta di connessione** è:
   - per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;
   - per le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'impresa distributrice;
   - per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'impresa distributrice ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell' impresa distributrice;

j) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

k) **lavori semplici** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del soggetto responsabile della connessione, eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;

l) **lavori complessi** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del soggetto responsabile della connessione, in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;

m) **potenza ai fini della connessione** è la potenza in riferimento alla quale è determinato il corrispettivo per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione;

n) **potenza disponibile per la connessione** è la massima potenza tra la potenza disponibile in prelievo, moltiplicata per il coefficiente U, e la potenza disponibile in immissione prima degli interventi da effettuare;

o) **soggetto responsabile della connessione** è il soggetto che effettua la richiesta di connessione;

p) **tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;

q) **tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione e la data di completamento del lavoro richiesto per la realizzazione della connessione. Il tempo di realizzazione e la disponibilità all'entrata in esercizio della connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi;

r) **provvedimento Cip n. 42/86** è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986, come successivamente modificato e integrato;

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un impianto elettrico:
a) per il consumo;
b) per la produzione;
di energia elettrica già connesso alla rete elettrica a cui la richiesta di connessione può essere riferita.

2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di valutazione di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti.

2.3 Nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di distribuzione dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche.

TITOLO II
MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3
Richieste di connessione

3.1 Nei casi di impianti di produzione di nuova realizzazione o oggetto di interventi che comportino un aumento della potenza di generazione installata, il soggetto responsabile della connessione deve presentare all'impresa distributrice competente una richiesta di nuova connessione, ovvero di valutazione di adeguamento della connessione esistente.

3.2 La richiesta di cui al comma 3.1 deve recare:

a) i dati identificativi del soggetto responsabile della connessione;
b) la potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione;
c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza della generazione installata;
d) nei casi di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere a) e b), i dati identificativi del punto di connessione esistente;
e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2;
h) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
i) il livello di potenza già disponibile in immissione;
j) il livello di potenza già disponibile in prelievo;
k) l'eventuale decisione di avvalersi dell'impresa distributrice per il servizio di misura dell'energia elettrica;
l) l'eventuale decisione di avvalersi delle condizioni di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e al comma 41 della legge n. 239/04;
m) l'eventuale decisione di avvalersi del servizio di scambio sul posto.

3.3 L'impresa distributrice può specificare eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 3.2 che il soggetto responsabile della connessione deve fornire all'atto della richiesta di cui al comma 3.1 dando giustificazione della necessità delle predette informazioni ai fini della connessione. Le imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la presentazione della richiesta di connessione.

3.4 Ai fini del presente provvedimento, nei casi di cui al comma 2.1, lettere a) e b), deve essere rispettata la condizione di unicità del soggetto responsabile della connessione.

Articolo 4
Procedure per la connessione

4.1 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, l'impresa distributrice esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza disponibile richiesta in immissione e trasmette al soggetto responsabile della connessione un preventivo per la connessione recante:

a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione;
b) la soluzione per la connessione;
c) la descrizione degli eventuali adeguamenti degli impianti di competenza del soggetto responsabile della connessione;
d) il corrispettivo per la connessione evidenziando le singole voci di costo;

e) il termine previsto per la realizzazione della connessione;
f) il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06.

4.2 Al fine degli adempimenti di cui al comma 4.1:
a) la tipologia di lavoro è identificata sulla base delle tipologie di cui al comma 1.1, lettere k) ed l);
b) la soluzione per la connessione è, di norma, identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;
c) gli eventuali adeguamenti del punto di connessione sono definiti conformemente alle disposizioni delle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;
d) il corrispettivo per la connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
e) il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al comma 4.8.

4.3 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 20 giorni lavorativi. Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogonon deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

4.4 Il preventivo per la connessione deve avere validità non inferiore a 3 mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dall'impresa distributrice nei confronti del soggetto responsabile della connessione per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

4.5 La data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile della connessione deve avvenire entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 4.4.

4.6 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile della connessione, l'impresa distributrice è tenuta a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa distributrice.

4.7 Il soggetto responsabile della connessione, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia all'impresa distributrice competente la comunicazione di ultimazione dei lavori.

4.8 Nel caso di:
a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 120 (centoventi) giorni lavorativi.

4.9 Nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 4.6. Eventuali ritardi nell'attuazione del comma 4.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.

4.10 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno l'impresa distributrice comunica al soggetto responsabile della connessione la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il soggetto responsabile della connessione comunica la praticabilità dei terreni interessati.

4.11 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di di realizzazione della connessione.

TITOLO III
CONDIZIONI TECNICHE

Articolo 5
Potenza ai fini della connessione

5.1 La potenza ai fini della connessione è pari convenzionalmente alla differenza tra il valore della potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione e il valore della potenza disponibile per la connessione.

Articolo 6
Regole tecniche di connessione

6.1 La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente alle disposizioni dell'Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno:
a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione;
b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall'utente di rete ai fini della gestione della connessione;

c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente.

6.2 Per potenze complessive in immissione fino a 50 kW il servizio di connessione è erogato in bassa tensione.

TITOLO IV
CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 7
Condizioni economiche

7.1 Il corrispettivo per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti per la produzione di energia elettrica è determinato convenzionalmente come indicato nel presente articolo.

7.2 All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3.1 il soggetto responsabile della connessione è tenuto a versare al distributore un corrispettivo fisso stabilito dall'Autorità.

7.3 Nel caso di nuove connessioni, il corrispettivo di connessione è pari alla somma di una quota:
   a) potenza pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione di cui al comma 5.1 e un corrispettivo unitario stabilito dall'Autorità;
   b) distanza pari al prodotto tra la distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni e un corrispettivo unitario stabilito dall'Autorità.

7.4 Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il corrispettivo di connessione è pari al corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera a).

7.5 Nei casi in cui la soluzione per la connessione, su esplicita richiesta del soggetto responsabile, non sia identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al Titolo III del presente provvedimento, il corrispettivo di connessione è pari al 70% della spesa relativa sostenuta per la realizzazione della connessione dall'impresa distributrice intesa come il costo documentato dei materiali a piè d'opera e della mano d'opera oltre alle spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, o situati oltre 2.000 (duemila) metri dalla cabina di trasformazione media/bassa tensione di riferimento di cui al comma 7.3, lettera b).

7.6 Nel caso di richieste di connessione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili i corrispettivi per la connessione sono attribuiti in misura pari al:

a) 50% a carico del soggetto responsabile della connessione;

b) 50% a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.

7.7 I contributi di connessione a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi del comma 7.6 sono versati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle imprese distributrici su base semestrale.

7.8 La Cassa conguaglio per il settore elettrico tiene separata evidenza contabile dei contributi di cui al comma 7.7 dando comunicazione alla società Gestore dei servizi elettrici Spa.

TITOLO V
OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 8
Obblighi di natura informativa

8.1 Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile della connessione:

a) provvede a comunicare alla società Terna Spa, tramite un apposito portale informatico predisposto dalla medesima società, le informazioni relative all'impianto di produzione, secondo condizioni stabilite da Terna Spa, nonché il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06;

b) è tenuto a trasmettere all'impresa distributrice l'attestazione rilasciata da Terna Spa dell'avvenuta comunicazione dei dati di impianto di cui alla lettera a).

8.2 Quanto disposto al comma 8.1, costituisce pregiudiziale ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto.

8.3 La società Terna Spa rende disponibili alla società Gestore dei servizi elettrici Spa le informazioni di cui al comma 8.1, lettera a), necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.

8.4 Le imprese distributrici trasmettono alla società Terna Spa, trimestralmente, un elenco degli impianti connessi alla loro rete con obbligo di connessione di terzi entrati in esercizio nell'ultimo trimestre, riportando per ogni impianto:

a) il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06;

b) la data di entrata in esercizio.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9
Disposizioni finali

9.1 Fino al 31 dicembre 2007:

a) il corrispettivo di cui al comma 7.2 è pari al diritto fisso di cui al Titolo II, lettera A), punto 3), terzo periodo, del provvedimento Cip n. 42/86;

b) il corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera a), è determinato secondo quanto previsto dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera b), del provvedimento Cip n. 42/86 utilizzando, in luogo della potenza massima indicata nel medesimo provvedimento, la potenza ai fini della connessione;

c) il corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera b), è determinato secondo quanto previsto dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera a), del provvedimento Cip n. 42/86;

d) il coefficiente U è posto pari a 1.

9.2 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 4.3, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione un indennizzo automatico pari a 60 euro.

9.3 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 4.8, tenuto conto di quanto previsto dai commi 4.9, 4.10 e 4.11, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al maggior valore tra l'1% del totale del corrispettivo di connessione determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, ivi incluse le disposizioni di cui al comma 7.2, e 5 (cinque) euro per ogni giorno di ritardo della realizzazione della connessione, fino a un massimo di 180 (centoottanta) giorni. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 180 giorni solari, il soggetto responsabile della connessione ne dà comunicazione all'Autorità che può adottare i provvedimenti di propria competenza. È fatto salvo il diritto, per il soggetto responsabile della connessione, di richiesta di risarcimento del maggior danno.

9.4 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare tempestivamente al soggetto responsabile della connessione il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

9.5 Per la corresponsione al soggetto responsabile della connessione dell'indennizzo di cui ai commi precedenti si applicano le condizioni previste dall'articolo 69 della deliberazione n. 4/04.

9.6 Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le imprese distributrici pubblicano e trasmettono all'Autorità le regole tecniche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche in bassa tensione dalle medesime gestite.

9.7 Ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, si applicano le regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione degli impianti di produzione di energia elettrica attualmente elaborate ed adottate dalle imprese distributrici ove compatibili con le disposizioni di cui al presente provvedimento e di cui alla deliberazione n. 88/07.

9.8 L'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.

9.9 Le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione per le richieste di connessione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

9.10 Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 8.1 e 8.2, nelle more della predisposizione del portale informatico di cui al comma 8.1, lettera a):
   a) il soggetto responsabile della connessione è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al medesimo comma 8.1, lettera a), utilizzando una scheda anagrafica elaborata da Terna e pubblicata sul suo sito *internet*, previamente comunicata alla Direzione mercati dell'Autorità e positivamente verifica dalla medesima;
   b) l'attestazione di cui al comma 8.1, lettera b), è sostituita dall'invio della documentazione comprovante l'invio a Terna della scheda anagrafica di cui alla precedente lettera a).

9.11 Qualora il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4.1, lettera f), 8.1, lettera a) e 8.4 lettera a), del presente provvedimento, le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice.

9.12 Entro il 31 ottobre 2007, le imprese distributrici trasmettono all'Autorità un rapporto recante almeno:
   a) il numero di richieste di connessione alle reti elettriche ricevute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
   b) il numero di connessioni effettuate;
   c) il tempo medio di realizzazione degli interventi;

   Tali informazioni dovranno essere fornite:
   i. sulla base della potenza richiesta in immissione per potenze inferiori 50 kW, pari o superiori a 50 kW e fino a 1 MW, superiori a 1 MW e fino a 10 MW;
   ii. per livello di tensione;
   iii. sulla base di un formulario elaborato dalla Direzione Mercati dell'Autorità e pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

07A03656

DELIBERAZIONE 11 aprile 2007.

Attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. (Deliberazione n. 90/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 aprile 2007

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003" (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato della qualità);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
- la lettera dell'Enea del 2 aprile 2007, prot. n. ENEA/2007/19320/ACS (prot. Autorità n. 8676 del 4 aprile 2007).

Considerato che:

- l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che l'Autorità definisca:
  - le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto;
  - le modalità con le quali le condizioni di cui al precedente alinea si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;
- l'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che l'Autorità aggiorni i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (di seguito: tariffe incentivanti) e del premio di cui all'articolo 7 del predetto decreto ministeriale (di seguito: premio); e che l'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 stabilisce che, nell'ambito del predetto aggiornamento, l'Autorità possa stabilire ulteriori condizioni rispetto a quelle stabilite dal medesimo decreto;
- l'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che l'Autorità determini le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3.

Considerato che:

- la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07 definiscono le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi a tensione nominale, rispettivamente, superiore ad 1 kV e minore o uguale ad 1 kV, stabilendo, inoltre:
  a) disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;
  b) forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del punto di consegna e per l'esecuzione dei lavori di connessione;
- le deliberazioni di cui al precedente alinea risultano applicabili anche per la connessione alla rete di impianti fotovoltaici e sono coerenti con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- con la deliberazione n. 88/07, l'Autorità ha introdotto disposizioni inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, definendo le responsabilità e le modalità di erogazione del medesimo servizio;
- la deliberazione di cui al precedente alinea è funzionale alla misura dell'energia elettrica avente diritto alle tariffe incentivanti;
- l'Enea, con lettera del 2 aprile 2007, ha manifestato l'esigenza di disporre di alcuni dati relativi agli impianti fotovoltaici ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, indicando altresì la stima dei costi da sostenere per il medesimo monitoraggio nel triennio 2007-2009.

Ritenuto opportuno:

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, relativamente alle condizioni per la connessione alla rete di impianti fotovoltaici, facendo riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/05 e di cui alla deliberazione n. 89/07;
- definire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le modalità secondo cui le condizioni previste dalle deliberazioni richiamate al precedente alinea, con particolare riferimento agli indennizzi automatici, si applichino anche ai soggetti responsabili che abbiano acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;
- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 definendo ulteriori condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del predetto decreto ministeriale, ai fini di garantire certezza, equità di trattamento e non discriminazione a tutti i soggetti responsabili che intendono usufruire delle tariffe incentivanti e del premio previsti dal medesimo ministeriale 19 febbraio 2007;
- prevedere, in particolare:
  a) per quanto concerne l'accesso alle tariffe incentivanti, che il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l'ammissibilità alla tariffa incentivante previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché:
     i. di essere proprietario dell'immobile ove è installato l'impianto o, diversamente, disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
     ii. di aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti.

  b) per quanto concerne l'ammissione al premio, che il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l'ammissibilità al premio previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
  c) per quanto concerne la gestione dell'impianto fotovoltaico, che il soggetto responsabile sia tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
     i. non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
     ii. consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
     iii. inviare annualmente al soggetto attuatore la documentazione che attesti il possesso, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 ai fini dell'erogazione dell'incremento alla tariffa incentivante di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pena il mancato riconoscimento del medesimo incremento;

iv. comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari potenza;

d) per quanto concerne l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, di prevedere che il soggetto attuatore possa effettuare verifiche di carattere documentale e di carattere tecnico-impiantistico avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità;

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, definendo le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3;
- prevedere che i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici che hanno diritto alle tariffe incentivanti trasmettano al soggetto attuatore anche i dati richiesti dall'Enea ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- prevedere che, al fine di consentire il monitoraggio previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, l'Enea, coordinandosi con il soggetto attuatore, individui un opportuno insieme di soggetti responsabili pubblici, i quali sono tenuti a consentire all'Enea l'installazione di sistemi di rilevamento e comunicazione dati per il monitoraggio tecnologico a distanza delle prestazioni degli impianti fotovoltaici

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni attuative del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, riportate in allegato (*Allegato A*) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 che, per i soggetti responsabili che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 i cui impianti non sono ancora stati connessi alla rete elettrica:
   - in caso di connessioni a reti elettriche a tensione nominale:
     a) inferiore o uguale ad 1 kV, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07, assumendo:
        i. il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione pari al tempo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

ii. il tempo di realizzazione della connessione pari al tempo di cui all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

b) maggiore di 1 kV, si applichi quanto previsto dall'articolo 14, comma 14.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 assumendo i tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., della medesima deliberazione pari al tempo di cui all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

- nel caso in cui la data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice della richiesta di connessione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 sia antecedente all'entrata in vigore della presente deliberazione e l'impresa distributrice non abbia ancora comunicato il punto di consegna, il tempo di messa a disposizione del preventivo come definito alla precedente lettera a), punto i., decorre a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- nel caso in cui la data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice della comunicazione di conclusione dei lavori di cui all'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, sia antecedente all'entrata in vigore della presente deliberazione, e l'impianto non è ancora stato connesso, il tempo di cui alla precedente lettera a), punto ii., e lettera b) decorrono a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e in alternativa al precedente punto 2., che i soggetti responsabili di impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 possano richiedere la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi ai sensi della deliberazione n. 281/05 o della deliberazione n. 89/07. In tal caso decade l'eventuale precedente richiesta e si applica quanto previsto dalle deliberazioni richiamate, anziché quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, ultimo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Qualora il soggetto responsabile abbia già versato acconti all'impresa distributrice competente per la realizzazione della connessione, tali acconti devono essere considerati validi ai fini della nuova richiesta di connessione;
4. di abrogare l'articolo 3, commi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 188/05, oltre che l'Allegato A alla medesima deliberazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 11 aprile 2007

Il presidente: ORTIS

Allegato A

Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti:

- **Allegato A1** è lo schema di richiesta per le tariffe incentivanti presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- **Allegato A1p** è lo schema di richiesta per le tariffe incentivanti presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- **Allegato A2** è la scheda tecnica dell'impianto fotovoltaico per cui viene presentata richiesta per le tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- **Allegato A2p** è la scheda tecnica dell'impianto fotovoltaico per cui viene presentata richiesta per le tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- **Allegato A3a** è lo schema per la richiesta del premio presentata ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- **Allegato A3b** è lo schema per la richiesta del premio presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- **Allegato A4** è lo schema per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'impianto fotovoltaico per cui viene presentata richiesta per le tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- **Allegato A4p** è lo schema per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'impianto fotovoltaico per cui viene presentata richiesta per le tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- **soggetto responsabile** è il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile coincide con il Richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06;
- **soggetto attuatore** è il Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa;
- **tariffa incentivante** è la tariffa incentivante di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
- **premio** è il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Articolo 2

Connessioni alla rete elettrica

2.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto fotovoltaico alla rete con obbligo di connessione di terzi si applica quanto previsto dalla:
   a) deliberazione n. 281/05 nel caso di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore a 1 kV;
   b) deliberazione n. 89/07 nel caso di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale a 1 kV.

Articolo 3

Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'erogazione della tariffa incentivante

3.1 La misura dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, viene effettuata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 88/07.

3.2 Il responsabile, ai sensi della deliberazione n. 88/07, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta trasmette mensilmente al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta relative al mese precedente, secondo modalità definite dal medesimo soggetto attuatore.

3.3 Qualora il soggetto responsabile del servizio di misura, se diverso dal soggetto responsabile, non trasmetta al soggetto attuatore le misure dell'energia elettrica prodotta, il medesimo soggetto attuatore procede all'erogazione, a titolo di acconto, delle tariffe incentivanti sulla base della producibilità attesa, ferme restando le verifiche di competenza.

3.4 Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.

3.5 Il soggetto attuatore verifica i dati inerenti l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico avvalendosi anche delle misure dell'energia elettrica immessa rilevate dal gestore di rete cui l'impianto fotovoltaico è connesso. A tal fine il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 35.3, del Testo integrato.

TITOLO III
CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA TARIFFA INCENTIVANTE E AL PREMIO

Articolo 4
Condizioni per accedere alla tariffa incentivante

4.1 Il soggetto responsabile, nel caso di impianto fotovoltaico realizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, per essere ammesso a beneficiare della tariffa incentivante, deve presentare al soggetto attuatore la richiesta di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, comprensiva della documentazione prevista dall'Allegato 4 al medesimo decreto ministeriale, secondo l'*Allegato A1*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale richiesta deve pervenire al soggetto attuatore nei tempi previsti dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. Il mancato rispetto dei termini di cui al suddetto comma comporta la non ammissibilità alla tariffa incentivante.

4.2 Il soggetto responsabile, nel caso di impianto fotovoltaico realizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, per essere ammesso a beneficiare della tariffa incentivante, deve presentare al soggetto attuatore la richiesta di cui all'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto, comprensiva della documentazione prevista dall'Allegato 4 al medesimo decreto ministeriale con le varianti di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, secondo l'*Allegato A1p*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale richiesta deve pervenire al soggetto attuatore nei tempi previsti dall'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Il mancato rispetto dei termini di cui al suddetto comma comporta la non ammissibilità alla tariffa incentivante.

4.3 Ai fini dell'ammissibilità alla tariffa incentivante, il soggetto responsabile deve:

a) essere proprietario dell'immobile ove è installato l'impianto o, diversamente, disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;

b) aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti.

4.4 Ogni richiesta formulata ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 deve essere riferita ad un solo impianto fotovoltaico.

4.5 Il soggetto attuatore predispone un portale informativo mediante il quale il soggetto responsabile è tenuto a registrarsi, inserire i dati del proprio impianto, e stampare i modelli cartacei (Allegati A1 o A1p, A2 o A2p, A3a o A3b e A4 o A4p) da inviare, debitamente sottoscritti, al soggetto attuatore insieme alla documentazione prevista all'Allegato 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Fino a quando il portale non sarà operativo i soggetti responsabili possono comunque compilare manualmente i predetti allegati e trasmetterli, debitamente sottoscritti, al soggetto attuatore.

Articolo 5
Ammissione alla tariffa incentivante

5.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della richiesta di cui al comma 4.1 e della richiesta di cui al comma 4.2, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il soggetto attuatore comunica al soggetto responsabile l'ammissione o la non ammissione alla tariffa incentivante nei limiti stabiliti all'articolo 13 del medesimo decreto.

5.2 Nel caso in cui il soggetto responsabile sia ammesso a beneficiare della tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico oggetto della richiesta, il soggetto attuatore, nella comunicazione di cui al comma 5.1 indica il valore della tariffa incentivante riconosciuta, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e dal comma 8.6 del presente provvedimento.

5.3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 4.1 o al comma 4.2 sia incompleta o presenti inesattezze tecniche, il soggetto attuatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, richiede al soggetto responsabile l'ulteriore documentazione necessaria. Il soggetto responsabile è tenuto ad inviare l'ulteriore documentazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. Nel caso in cui la nuova documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche il soggetto attuatore, esclude l'impianto fotovoltaico in oggetto dall'ammissione alle tariffe incentivanti. Il soggetto attuatore informa su base annuale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e l'Autorità circa gli esiti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

5.4 In applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.5, il soggetto attuatore assegna automaticamente un numero identificativo all'impianto. Tale numero identificativo dovrà essere usato come riferimento per qualsiasi comunicazione del soggetto responsabile con il soggetto attuatore inerente l'incentivazione.

Articolo 6

Condizioni per accedere al premio

6.1 Il soggetto responsabile di un impianto ammesso a beneficiare delle tariffe incentivanti, che rispetta i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto ministeriale, per essere ammesso a beneficiare del premio deve farne richiesta al soggetto attuatore secondo *l'Allegato A3a* o l'*Allegato A3b*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 7

Ammissione al premio

7.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della richiesta di cui al comma 6.1, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di cui al comma 6.1, il soggetto attuatore comunica al soggetto responsabile l'ammissione o la non ammissione al premio.

7.2 Nel caso in cui il soggetto responsabile sia ammesso a beneficiare del premio per l'impianto fotovoltaico oggetto della richiesta, il soggetto attuatore, nella comunicazione di cui al comma 7.1 indica il valore del premio e, nel caso in cui al suddetto impianto siano già stati riconosciuti in precedenza ulteriori premi, il valore complessivo del nuovo premio.

7.3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 6.1 sia incompleta o presenti inesattezze tecniche, il soggetto attuatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, richiede al soggetto responsabile l'ulteriore documentazione necessaria. Il soggetto responsabile è tenuto ad inviare l'ulteriore documentazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. Nel caso in cui la nuova documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche il soggetto attuatore, esclude l'impianto fotovoltaico in oggetto dall'ammissione al premio. Il soggetto attuatore informa su base annuale il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e l'Autorità circa gli esiti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7.4 Qualora il soggetto responsabile, successivamente all'ammissione al premio, decida di non avvalersi ulteriormente del servizio di scambio sul posto, viene meno il diritto al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio sul posto. A tal fine il soggetto responsabile è tenuto ad inviare al soggetto attuatore copia della comunicazione di rescissione del contratto di scambio sul posto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione all'impresa distributrice competente.

TITOLO IV
MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI E DEL PREMIO

Articolo 8
Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio

8.1 La tariffa incentivante viene riconosciuta ai soggetti responsabili ammessi ai sensi dell'articolo 5 per venti anni a partire:
   a) dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
   b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono completati gli interventi necessari ai fini dell'ammissibilità alle tariffe incentivanti, e comunque non anteriormente al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che rispettano le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

8.2 Il premio viene riconosciuto ai soggetti responsabili ammessi ai sensi dell'articolo 7, a partire dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda per l'ammissione al premio e fino al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, fermo restando quanto previsto dal comma 7.4.

8.3 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale premio viene effettuato bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta eventualmente maggiorata dall'eventuale premio. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.

8.4 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che non si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.

8.5 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro.

8.6 Nei casi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il soggetto attuatore riconosce nel corso di ogni anno solare la tariffa incentivante al netto dell'incremento. Al termine di ogni anno solare il soggetto responsabile, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, trasmette al soggetto attuatore, con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, i dati a consuntivo relativi all'anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e della quantità di energia elettrica autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Qualora sulla base di tali dati risulti soddisfatta la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il soggetto attuatore applica, con riferimento all'anno solare precedente, l'incremento previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e provvede ad effettuare il conguaglio.

8.7 Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito *internet*, le tariffe incentivanti secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Articolo 9
Obblighi da rispettare nella gestione dell'impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti

9.1 Nella gestione dell'impianto fotovoltaico che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;

b) consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 10 del presente provvedimento;

c) nei casi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, adempiere alle disposizioni di cui al comma 8.6 del presente provvedimento;

d) comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari potenza.

Articolo 10
Verifiche

10.1 Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché al fine di effettuare anche la verifica delle apparecchiature di misura.

10.2 Ai fini delle verifiche di cui al comma 10.1, il soggetto attuatore può avvalersi, previa approvazione dell'Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.

10.3 L'eventuale esito negativo delle verifiche, ferma restando qualunque azione legale e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna, comporta la restituzione delle tariffe incentivanti e/o del premio, maggiorati degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente verifica con esito positivo o, in mancanza di tale riferimento, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a meno che le irregolarità riscontrate siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest'ultimo al soggetto attuatore e al gestore di rete. L'eventuale esito negativo delle verifiche comporta la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti.

10.4 Il soggetto attuatore adotta, informando l'Autorità, le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità alle tariffe incentivanti e al premio secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione.

10.5 Il soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, trasmette all'Autorità un piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi del comma 10.1 e un prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi già effettuati.

Articolo 11
Monitoraggio tecnologico

11.1 Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, i soggetti responsabili sono tenuti a fornire al soggetto attuatore le seguenti informazioni:

a) contestualmente alla richiesta dell'incentivo, nella scheda tecnica finale di impianto di cui all'Allegato A2 o A2p, il consuntivo del costo totale dell'impianto, suddiviso nelle tre voci:
   - fornitura moduli;
   - fornitura inverter;
   - resto della fornitura, installazione e progettazione;

b) con frequenza annuale per l'intera durata degli incentivi, i dati attinenti gli interventi di manutenzione straordinaria effettivamente eseguiti sugli impianti, utilizzando l'apposito portale informativo messo a disposizione dal soggetto attuatore, specificando in particolare:
   - le cause di guasto;
   - i periodi di fermo impianto;
   - i costi per la riparazione;

11.2 Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, l'Enea, coordinandosi con il soggetto attuatore, individua un opportuno insieme di soggetti responsabili pubblici, i quali sono tenuti a consentire all'Enea, o a soggetti da quest'ultima incaricati, l'installazione di sistemi di rilevamento e comunicazione dati per il monitoraggio tecnologico a distanza delle prestazioni degli impianti fotovoltaici. Tale attività di monitoraggio non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti responsabili selezionati.

11.3 L'Enea, con cadenza annuale, trasmette al soggetto attuatore una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle da svolgere nell'anno corrente e nei due anni successivi in applicazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell'anno precedente e i preventivi di spesa per l'anno corrente e i due anni successivi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12
Modalità di copertura delle risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007

12.1 Le tariffe incentivanti e il premio sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.

12.2 I costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 10, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa comunicazione all'Autorità al fine dell'eventuale verifica da parte della medesima Autorità.

12.3 I costi sostenuti dall'Enea ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sono riconosciuti all'Enea dal soggetto attuatore e sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, previa comunicazione all'Autorità, al fine dell'eventuale verifica da parte della medesima Autorità.

12.4 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3, il soggetto attuatore comunica all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica:

a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantità di energia incentivata ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e il fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, conseguente all'applicazione del medesimo decreto;

b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle attività previste dal medesimo decreto.

12.5 Con cadenza annuale, il soggetto attuatore trasmette all'Autorità una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle da svolgere nell'anno corrente e nei due anni successivi in applicazione degli articoli 10 e 11 del presente provvedimento, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell'anno precedente e i preventivi di spesa per l'anno corrente e i due anni successivi.

Articolo 13

Disposizioni finali

13.1 Con successivo provvedimento l'Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi sostenuti dalla società Gestore dei servizi elettrici Spa in qualità di soggetto attuatore derivanti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 tenuto conto anche di quanto previsto ai commi 12.2 e 12.3.

13.2 Le imprese distributrici segnalano tempestivamente alla società Gestore dei servizi elettrici Spa i nominativi dei Richiedenti che hanno inviato comunicazione di rescissione dal contratto di scambio sul posto, specificando la data del termine di validità del medesimo contratto.

13.3 Le imprese distributrici trasmettono alla società Gestore dei servizi elettrici Spa l'elenco di tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete prima dell'1 ottobre 2005.

Allegato A1

RICHIESTA PER LE "TARIFFE INCENTIVANTI" PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE 19 FEBBRAIO 2007
[IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO IN DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11 APRILE 2007, N. 90/07]

Il sottoscritto…………………………………… nato a…………………, il ......…...…..........., residente a ……………….…., in via …………….…..., CAP ……., comune …………………………….……….., provincia ………………..……., codice fiscale …….........……………….……….., eventuale partita IVA………………., in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del DM 19 febbraio 2007,
[*da compilare se il soggetto responsabile è una persona fisica*]

oppure

Il sottoscritto…………………………………… nato a…………………, il ......…...…..........., residente a ………………….., in via ……………..., CAP ……., comune …………………..……………..., provincia ……………, legale rappresentante del/della…………………………………………….ubicato/a in via………………….., CAP……………………., comune……………………, provincia………………, codice fiscale …….........……………….……….., eventuale partita IVA………………., in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del DM 19 febbraio 2007,
[*da compilare se il soggetto responsabile è un soggetto giuridico, un soggetto pubblico o un condominio*]

RICHIEDE

a) di essere ammesso al rilascio della pertinente tariffa incentivante prevista dal DM 19 febbraio 2007, come risultante dalla documentazione allegata, per l'impianto fotovoltaico denominato …………………………….……., di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a ……..……. kW, ubicato nel comune di ……………...……………..………….., CAP …………, (provincia di ……), in via ……………………………….………., n…., località ……………….………, entrato in esercizio[1] il ……………………………;

b) che intende usufruire dell'incremento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del DM 19 febbraio 2007 e s'impegna a trasmettere al GSE al termine di ogni anno solare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, la documentazione necessaria a

[1] Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del DM 19 febbraio 2007, si intende per data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore [*cancellare se non richiesto*];

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli obblighi previsti dal DM 19 febbraio 2007 e dalla deliberazione n. 90/07, pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.

Per la verifica dei requisiti tecnici e documentali previsti per l'individuazione della pertinente tariffa incentivante, allega alla presente domanda la sotto elencata documentazione prevista dall'allegato 4 al DM 19 febbraio 2007:

1. *Documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale. La documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio.*
2. *Scheda tecnica di impianto [vedi Allegato A2] firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale.*
3. *Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero di matricola, e dei convertitori della corrente continua in corrente alternata, con indicazione di modello marca e numero di matricola.*
4. *Certificato di collaudo dell'impianto.*
5. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [vedi Allegato A4]*
6. *Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura dell'officina elettrica.*

In merito alla proprietà dell'immobile, ove è stato installato l'impianto fotovoltaico, e alle autorizzazioni conseguite, allega alla domanda anche la seguente documentazione:

7. *Dichiarazione di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione alla installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile;*
8. *Copia del permesso di costruire ottenuto per la installazione dell'impianto, ovvero copia della denuncia di inizio attività. Qualora non sia necessario né il permesso di costruire, né la denuncia di inizio attività, esplicita dichiarazione in tal senso.*

Per identificare in maniera univoca il punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica e permettere la comunicazione delle misure necessarie al rilascio dell'incentivazione, allega alla domanda la seguente documentazione:

1. *Copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06. (Qualora il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai predetti fini le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice).*

Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile

L'indirizzo del soggetto responsabile a cui il soggetto attuatore deve inviare le comunicazioni ufficiali è il seguente: nome e cognome ……………., via ...., CAP............., comune............., provincia ………, telefono/i ...., fax ……, e-mail…………;

Intende/non intende avvalersi di un referente tecnico per seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto. Il referente tecnico delegato a seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto è (*se intende avvalersi di un referente tecnico*): nome e cognome del referente tecnico ………………, società (eventuale) ……………., via ...., CAP............., comune ...., provincia …………., telefono/i ...., fax ……, e-mail ……….

Data…………………… Firma……………………..

****

La presente domanda, riportante l'intestazione "GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007", corredata della documentazione allegata, dovrà essere inoltrata al Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del DM 19 febbraio 2007.
Ai fini del rispetto dei tempi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DM 19 febbraio 2007, costituisce riferimento la data di inoltro della domanda che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del soggetto attuatore, come da quest'ultimo registrata.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all'ammissione alle "tariffe incentivanti" di cui al DM 19 febbraio 2007.
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione alle "tariffe incentivanti".
Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del soggetto attuatore e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della ammissibilità alle "tariffe incentivanti" previste dal DM 19 febbraio 2007.
Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Ha altresì il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Per quanto sopra, il soggetto responsabile può rivolgersi al Direttore *pro tempore* della Direzione Operativa del Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del soggetto attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento.
I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui agli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Allegato A1p

RICHIESTA PER LE "TARIFFE INCENTIVANTI" PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE 19 FEBBRAIO 2007
[IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO TRA IL 1° OTTOBRE 2005 E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11 APRILE 2007, N. 90/07]

Il sottoscritto……………………………………… nato a………………….., il ……….…..........., residente a ……………….….., in via ………………...., CAP …….., comune ………………………………….…., provincia ……………………….., codice fiscale ……........……………….……., eventuale partita IVA………………., in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del DM 19 febbraio 2007,
[*da compilare se il soggetto responsabile è una persona fisica*]

oppure

Il sottoscritto……………………………………… nato a………………….., il ……….…..........., residente a …………………, in via ……………...., CAP …….., comune …………………...……………., provincia ……………, legale rappresentante del/della………………………………………………….ubicato/a in via………………….., CAP……………………, comune……………………, provincia………………, codice fiscale ……........……………….……., eventuale partita IVA………………., in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del DM 19 febbraio 2007,
[*da compilare se il soggetto responsabile è un soggetto giuridico, un soggetto pubblico o un condominio*]

RICHIEDE

a) di essere ammesso al rilascio della pertinente tariffa incentivante prevista dal DM 19 febbraio 2007, come risultante dalla documentazione allegata, per l'impianto fotovoltaico denominato ……………………………….……., di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a ……..……. kW, ubicato nel comune di ……………...……………..…………….., CAP …………, (provincia di ……), in via ………………………………………., n…,. località ………………….………, entrato in esercizio[1] il ……………………………;

b) che intende usufruire dell'incremento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) del DM 19 febbraio 2007 e s'impegna a trasmettere al GSE al termine di ogni anno solare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore [*cancellare se non richiesto*];

[1] Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto g, del DM 19 febbraio 2007, si intende per data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che il predetto impianto fotovoltaico non beneficia né ha mai beneficiato delle tariffe di cui ai DM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e dichiara altresì di rispettare tutti gli altri obblighi previsti dal DM 19 febbraio 2007 e dalla deliberazione n. 90/07, pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.

Per la verifica dei requisiti tecnici e documentali previsti per l'individuazione della pertinente tariffa incentivante, allega alla presente domanda la sotto elencata documentazione prevista dall'allegato 4 al DM 19 febbraio 2007:

1. *Documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale. La documentazione finale di progetto deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio.*
2. *Scheda tecnica di impianto [vedi Allegato A2] firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale.*
3. *Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero di matricola, e dei convertitori della corrente continua in corrente alternata, con indicazione di modello marca e numero di matricola.*
4. *Certificato di collaudo dell'impianto.*
5. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [vedi Allegato A4p]*
6. *Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura dell'officina elettrica.*

In merito alla proprietà dell'immobile, ove è stato installato l'impianto fotovoltaico, e alle autorizzazioni conseguite, allega alla domanda anche la seguente documentazione:

7. *Dichiarazione di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione alla installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile;*
8. *Copia del permesso di costruire ottenuto per la installazione dell'impianto, ovvero copia della denuncia di inizio attività. Qualora non sia necessario né il permesso di costruire, né la denuncia di inizio attività, esplicita dichiarazione in tal senso.*

Per identificare in maniera univoca il punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica e permettere la comunicazione delle misure necessarie al rilascio dell'incentivazione, allega alla domanda la seguente documentazione:

1. *Copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06. (Qualora il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai predetti fini le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice).*

Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile

L'indirizzo del soggetto responsabile a cui il soggetto attuatore deve inviare le comunicazioni ufficiali è il seguente: nome e cognome ……………., via ...., CAP............. comune............., provincia ………, telefono/i ...., fax ……, e-mail…………;

Intende/non intende avvalersi di un referente tecnico per seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto. Il referente tecnico delegato a seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto è (*se intende avvalersi di un referente tecnico*): nome e cognome del referente tecnico ………………, società (eventuale) ……………, via ...., CAP............. comune ...., provincia ……………, telefono/i ...., fax ……, e-mail ……….

Data…………………… Firma……………………..

****

La presente domanda, riportante l'intestazione "GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007", corredata della documentazione allegata, dovrà essere inoltrata al Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del DM 19 febbraio 2007.
Ai fini del rispetto dei tempi di cui all'articolo 4, comma 8, del DM 19 febbraio 2007, costituisce riferimento la data di inoltro della domanda che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del soggetto attuatore, come da quest'ultimo registrata.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all' ammissione alle "tariffe incentivanti" di cui al DM 19 febbraio 2007.
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione alle "tariffe incentivanti".
Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del soggetto attuatore e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della ammissibilità alle "tariffe incentivanti" previste dal DM 19 febbraio 2007.
Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Ha altresì il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Per quanto sopra, il soggetto responsabile può rivolgersi al Direttore *pro tempore* della Direzione Operativa del Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del soggetto attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento.
I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui agli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Scheda tecnica finale di impianto

Allegato A2

UBICAZIONE DELL' IMPIANTO

Numero Identificativo

Denominazione:

Regione

Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Località

CARATTERISTICHE GENERALI

L'impianto è entrato in esercizio come:

nuova costruzione ☐ data di entrata in esercizio

rifacimento totale ☐ impianto preesistente entrato in esercizio il * :

potenziamento ☐ impianto preesistente entrato in esercizio il * :

potenziamento di un'impianto già incentivato in conto energia? SI ☐ indicare il numero dell' impianto

NO ☐

Potenza nominale prima dell'intervento: kW

Media della produzione dei due anni solari precedenti l'intervento di potenziamento: kWh

Potenza nominale installata ** (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva): kW

Produzione annua attesa (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva): kWh

* Data di primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica

** Corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l'impianto

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Il generatore fotovoltaico è montato su una struttura:

Fissa ☐

Orientamento gr. (Sud = 0, Est = -90, Ovest = +90)

Inclinazione gr. (Rispetto all'orizzonte)

Mobile ad un asse orizzontale ☐

Mobile ad un asse verticale ☐

Mobile a due assi ☐

COSTO DELL' IMPIANTO

Al fine di consentire l'effettuazione del monitoraggio tecnologico previsto all'articolo 15, comma 1, del DM 19 febbraio 2007

fornitura moduli €

fornitura inverter €

resto fornitura, installazione e progettazione €

costo totale dell'impianto € costo specifico €/kW

TIPOLOGIA DEL SITO / IMPIANTO

Abitazione privata ☐

Condominio ☐

Scuola pubblica o paritaria di qualsiasi ordine e grado ☐

Manufatto industriale e/o commerciale ☐

Infrastruttura ricettiva o alberghiera ☐

Struttura sanitaria pubblica ☐

Azienda agricola o agrituristica ☐

Uffici e/o attività del terziario ☐

Impianto i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti (sulla base dell'ultimo censimento istat) ☐

Impianto integrato in superfici esterne di strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o amianto ☐

Altro (specificare):

CARATTERISTICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Bassa Tensione (BT) ☐ Media Tensione (MT) ☐ Tensione nominale: ______ V

Protezioni di interfaccia:
Integrata nel convertitore cc/ca ☐ Esterna al convertitore cc/ca ☐

Conforme alla norma CEI 11-20 e ai regolamenti del Gestore di rete ☐
(da compilare solo in caso di protezione d'interfaccia esterna al convertitore)
Modello/i della protezione d'interfaccia esterna: ______

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE (articolo 2, comma 1, DM 19 febbraio 2007)

Non integrato architettonicamente (b1) ☐
Impianto installato a terra SI ☐ ☐ NO Altro ______

Parzialmente integrazione architettonica (b2) ☐

☐	Tipologia specifica 1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra
☐	Tipologia specifica 2	Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.
☐	Tipologia specifica 3	Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.

Integrato architettonicamente (b3) ☐

☐	Tipologia specifica 1	Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita
☐	Tipologia specifica 2	Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
☐	Tipologia specifica 3	Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni
☐	Tipologia specifica 4	Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
☐	Tipologia specifica 5	Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
☐	Tipologia specifica 6	Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
☐	Tipologia specifica 7	Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
☐	Tipologia specifica 8	Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
☐	Tipologia specifica 9	Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane
☐	Tipologia specifica 10	Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa

Superficie lorda occupata dall'impianto: ______ mq

CARATTERISTICHE DEI MODULI FOTOVOLTAICI *(da compilare per ciascun tipo di modulo)*

silicio monocristallino ☐ silicio policristallino ☐ film sottile ☐ Altro ☐

Marca e modello: ______ Certificazione CEI EN 61215 ☐

Numero di moduli: ______ Certificazione CEI EN 61646 ☐

Potenza del modulo: ______ W Superficie totale dei moduli: ______ mq

CARATTERISTICHE DEI CONVERTITORI *(da compilare per ciascun tipo di inverter)*

Marca e modello: ______ Certificazione CEI, IEC. ecc. ☐

Numero di convertitori: ______

Tensione a vuoto (Voc) in ingresso al convertitore (condizioni STC): ______ V

Tensione (Vca) in uscita dal convertitore: ______ V

(replicare la sezione per ogni tipo di modulo fotovoltaico o convertitore)

MODALITA' DI CONNESSIONE ALLA RETE

Da compilare solo per gli impianti di potenza fino a 20 kW

Si avvale del servizio di scambio sul posto? SI ☐ NO ☐

Da compilare per i soggetti responsabili che non hanno scelto il servizio di scambio sul posto

L'energia elettrica prodotta dall'impianto coincide con quella immessa in rete? SI ☐ NO ☐

Denominazione del gestore di rete elettrica locale: ______

Codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06: ______
(Qualora il predetto codice identificativo non sia disponibile,
le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice)

Attenzione: tale informazione risulta necessaria al rilascio dell'incentivo

TECNICO RESPONSABILE

Nome ______ Cognome ______ Società ______

Regione ______ Provincia ______ Comune ______

Indirizzo ______ Civico ______ CAP ______

Recapiti telefonici ______ – ______ Fax ______ email ______

Dichiarazione del Tecnico responsabile della documentazione finale di progetto:

Il sottoscritto ……………………………………………nato a………………………….il………………., dichiara di possedere i requisiti e le competenze stabilite dalla vigente legislazione per lo sviluppo della documentazione finale di progetto.

Firma del Tecnico Responsabile

Scheda tecnica finale di impianto

Allegato A2p

UBICAZIONE DELL' IMPIANTO

Numero Identificativo

Denominazione:

Regione Provincia Comune

Indirizzo Civico CAP

Località

CARATTERISTICHE GENERALI

L'impianto è entrato in esercizio come:

nuova costruzione ☐ data di entrata in esercizio

rifacimento totale ☐ impianto preesistente entrato in esercizio il * :

potenziamento ☐ impianto preesistente entrato in esercizio il * :

potenziamento di un'impianto già incentivato in conto energia? SI ☐ indicare il numero dell' impianto NO ☐

Potenza nominale prima dell'intervento: kW

Media della produzione dei due anni solari precedenti l'intervento di potenziamento: kWh

Potenza nominale installata ** (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva) kW

Produzione annua attesa (nel caso di potenziamento dichiarare solo quella aggiuntiva): kWh

* Data di primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica

** Corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l'impianto

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Il generatore fotovoltaico è montato su una struttura:

Fissa ☐

Orientamento gr. (Sud = 0, Est = -90, Ovest = +90)

Inclinazione gr. (Rispetto all'orizzonte)

Mobile ad un asse orizzontale ☐

Mobile ad un asse verticale ☐

Mobile a due assi ☐

COSTO DELL' IMPIANTO

Al fine di consentire l'effettuazione del monitoraggio tecnologico previsto all'articolo 15, comma 1, del DM 19 febbraio 2007

fornitura moduli €

fornitura inverter €

resto della fornitura, installazione e progettazione €

costo totale dell'impianto € costo specifico €/kW

TIPOLOGIA DEL SITO / IMPIANTO

Abitazione privata ☐

Condominio ☐

Scuola pubblica o paritaria di qualsiasi ordine e grado ☐

Manufatto industriale e/o commerciale ☐

Infrastruttura ricettiva o alberghiera ☐

Struttura sanitaria pubblica ☐

Azienda agricola o agrituristica ☐

Uffici e/o attività del terziario ☐

Impianto i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti (sulla base dell'ultimo censimento istat) ☐

Impianto integrato in superfici esterne di strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o amianto ☐

Altro (specificare):

CARATTERISTICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Bassa Tensione (BT) ☐ Media Tensione (MT) ☐ Tensione nominale: [ ] V

Protezioni di interfaccia:
Integrata nel convertitore cc/ca ☐ Esterna al convertitore cc/ca ☐

Conforme alla norma CEI 11-20 e ai regolamenti del Gestore di rete ☐
(da compilare solo in caso di protezione d'interfaccia esterna al convertitore)
Modello/i della protezione d'interfaccia esterna: [ ]

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE (articolo 2, comma 1, DM 19 febbraio 2007)

Non integrato architettonicamente (b1) ☐
Impianto installato a terra SI ☐ ☐ NO Altro [ ]

Parzialmente integrazione architettonica (b2) ☐

☐	Tipologia specifica 1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra
☐	Tipologia specifica 2	Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.
☐	Tipologia specifica 3	Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.

Integrato architettonicamente (b3) ☐

☐	Tipologia specifica 1	Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita
☐	Tipologia specifica 2	Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
☐	Tipologia specifica 3	Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni
☐	Tipologia specifica 4	Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
☐	Tipologia specifica 5	Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
☐	Tipologia specifica 6	Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
☐	Tipologia specifica 7	Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
☐	Tipologia specifica 8	Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
☐	Tipologia specifica 9	Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane
☐	Tipologia specifica 10	Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa

Superficie lorda occupata dall'impianto: [ ] mq

CARATTERISTICHE DEI MODULI FOTOVOLTAICI *(da compilare per ciascun tipo di modulo)*

silicio monocristallino ☐ silicio policristallino ☐ film sottile ☐ Altro ☐

Marca e modello: ____ Certificazione CEI EN 61215 ☐

Numero di moduli: ____ Certificazione CEI EN 61646 ☐

Potenza del modulo: ____ W Superficie totale dei moduli: ____ mq

CARATTERISTICHE DEI CONVERTITORI *(da compilare per ciascun tipo di inverter)*

Marca e modello: ____ Certificazione CEI, IEC, ecc. ☐

Numero di convertitori: ____

Tensione a vuoto (Voc) in ingresso al convertitore (condizioni STC): ____ V

Tensione (Vca) in uscita dal convertitore: ____ V

(replicare la sezione per ogni tipo di modulo fotovoltaico o convertitore)

MODALITA' DI CONNESSIONE ALLA RETE

Da compilare solo per gli impianti di potenza fino a 20 kW

Si avvale del servizio di scambio sul posto? SI ☐ NO ☐

Da compilare per i soggetti responsabili che non hanno scelto il servizio di scambio sul posto

L'energia elettrica prodotta dall'impianto coincide con quella immessa in rete? SI ☐ NO ☐

Denominazione del gestore di rete elettrica locale: ____

Codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06:
(Qualora il predetto codice identificativo non sia disponibile,
le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice) ____

Attenzione: tale informazione risulta necessaria al rilascio dell'incentivo

RIDUZIONI DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

Ai fini dell'eventuale riduzione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 10, comma 1, del DM 28 luglio 2005, dichiara che beneficia della detrazione fiscale (articolo 2, comma 5, legge 27/12/2002, n. 289)? SI ☐ NO ☐

TECNICO RESPONSABILE

Nome ____ Cognome ____ Società ____

Regione ____ Provincia ____ Comune ____

Indirizzo ____ Civico ____ CAP ____

Recapiti telefonici ____ – ____ Fax ____ email ____

Dichiarazione del Tecnico responsabile della documentazione finale di progetto:

Il sottoscritto ……………………………………….nato a…………………………il………………, dichiara di possedere i requisiti e le competenze stabilite dalla vigente legislazione per lo sviluppo della documentazione finale di progetto.

Firma del Tecnico Responsabile

Allegato A3a

DOMANDA DI AMMISSIONE AL "PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA" PREVISTO DALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO MINISTERIALE 19 FEBBRAIO 2007

Il sottoscritto…………………………………… nato a…………………, il ……………………, residente a ………………….., in via ………………...., CAP ……., comune ……………………………………., provincia …………………….., codice fiscale ……………………………….., eventuale partita IVA………………., in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del DM 19 febbraio 2007,
[*da compilare se il soggetto responsabile è una persona fisica*]

oppure

Il sottoscritto…………………………………… nato a…………………, il ……………………, legale rappresentante del/della ………………………………………. ubicato/a in via……………………………., CAP……………………., comune……………………, provincia………………, codice fiscale ……………………………….., eventuale partita IVA………………., in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007,
[*da compilare se il soggetto responsabile è un soggetto giuridico, un soggetto pubblico o un condominio*]

RICHIEDE

di essere ammesso, previa verifica di ammissibilità da parte del soggetto attuatore, al "premio" previsto dall'articolo 7 del DM 19 febbraio 2007 per l'impianto fotovoltaico denominato ………………………………….., di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a …………… kW, ubicato nel comune di ……………………………………………., CAP …………, (provincia di ……), in via ………………………………………., n….., località ………………………….., caratterizzato dal numero identificativo ……., a cui è stata attribuita la concessione alle "tariffe incentivanti" nel rispetto di quanto previsto dal DM 19 febbraio 2007 e dalla deliberazione n. 90/07

a tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità,

1. di possedere in qualità di soggetto responsabile i requisiti di cui all'articolo 3, del DM 19 febbraio 2007 ed in particolare di ricadere nella categoria [*barrare la categoria di competenza*]:
    a) persone fisiche;
    b) persone giuridiche;
    c) soggetti pubblici
    d) condomini di unità abitative e/o di edifici;

2. che l'impianto in oggetto rispetta tutti i requisiti per l'ammissibilità al premio previsti dal DM 19 febbraio 2007 e che non ha avuto accesso alle tariffe incentivanti di cui al medesimo decreto per effetto di un intervento di potenziamento;
3. che l'impianto fotovoltaico in oggetto di potenza nominale non superiore a 20 kW si avvale del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06;
4. che l'impianto in oggetto è destinato ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni;
5. che l'edificio o unità immobiliare di cui al precedente punto 4 è dotato di un attestato di certificazione energetica / qualificazione energetica, rilasciato in data .... ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modificazioni e integrazioni;
6. che in data ...., successiva alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, ha effettuato interventi tra quelli individuati nell'attestato di certificazione energetica / qualificazione energetica di cui al punto 5, che hanno permesso di conseguire, al netto degli eventuali miglioramenti dovuti all'installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione del .... [*almeno il 10%*] dell'indice di prestazione energetica di calcolo dell'edificio o unità immobiliare;
7. che in seguito alla realizzazione degli interventi di cui al punto 6, l'edificio o unità immobiliare è stato dotato di un nuovo attestato di certificazione energetica / qualificazione energetica, rilasciato in data .... ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, che dimostra la riduzione di cui al punto 6;
8. di impegnarsi ad inviare al soggetto attuatore in caso di rescissione del contratto di scambio sul posto, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di rescissione del medesimo contratto all'impresa distributrice competente, copia della suddetta comunicazione;

E DICHIARA ALTRESÌ

9. di avere/non avere [*cancellare la parte non pertinente*] usufruito in precedenza di altri premi di cui all'articolo 7 del DM 19 febbraio 2007;
10. che il premio di cui all'articolo 7 del DM 19 febbraio 2007 di cui ha usufruito per effetto di domande precedenti alla presente aveva comportato una maggiorazione delle tariffe incentivanti pari al ....% e comunque inferiore al limite massimo cumulato del 30% di cui all'articolo 7, commi 5 e 6 del medesimo decreto [*cancellare se non pertinente*];

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA

Alla presente domanda viene allegata, pena la non ammissione al "premio" previsto dall'articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, la seguente documentazione:

- Attestato di certificazione energetica/qualificazione energetica di cui al punto 5;
- Relazione tecnica in merito agli interventi effettuati di cui al punto 6, asseverata da professionista abilitato;
- Attestato di certificazione energetica/qualificazione energetica di cui al punto 7, redatto con la medesima metodologia utilizzata per l'attestato di certificazione energetica/qualificazione energetica di cui al punto 5.

Data…………………… Firma……………………..

****

La presente domanda, riportante l'intestazione "GSE – Premio impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007", corredata della documentazione allegata, dovrà essere inoltrata al Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del DM 19 febbraio 2007. La domanda deve essere inoltrata a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria o consegnata a mano o consegnata tramite corriere.
Ai fini del rispetto dei tempi di cui all'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 90/07, costituisce riferimento la data di inoltro della domanda che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del soggetto attuatore, come da quest'ultimo registrata.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all'ammissione al "premio" di cui al DM 19 febbraio 2007.
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione al "premio".
Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del soggetto attuatore e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della ammissibilità al "premio" previsto dal DM 19 febbraio 2007.
Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Ha altresì il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Per quanto sopra, il soggetto responsabile può rivolgersi al Direttore *pro tempore* della Direzione Operativa del Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del soggetto attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento.
I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui agli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Allegato A3b

DOMANDA DI AMMISSIONE AL "PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA" PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 8, DEL DECRETO MINISTERIALE 19 FEBBRAIO 2007

Il sottoscritto………………………………………… nato a…………………, il ......……..........., residente a ………………..…, in via …………………..., CAP ……., comune ……………………………………., provincia ……………………….., codice fiscale ……........…………………….., eventuale partita IVA………………., in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del DM 19 febbraio 2007,
[*da compilare se il soggetto responsabile è una persona fisica*]

oppure

Il sottoscritto………………………………………… nato a…………………, il ......……..........., legale rappresentante del/della ……………………………………… ubicato/a in via………………………………., CAP……………………, comune……………………, provincia………………, codice fiscale ……........…………………….., eventuale partita IVA………………., in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del DM 19 febbraio 2007,
[*da compilare se il soggetto responsabile è un soggetto giuridico, un soggetto pubblico o un condominio*]

RICHIEDE

di essere ammesso, previa verifica di ammissibilità da parte del soggetto attuatore, al "premio" previsto dall'articolo 7 comma 8 del DM 19 febbraio 2007 per l'impianto fotovoltaico denominato ……………………………..……., di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a ……..……. kW, ubicato nel comune di ……………..…………………..……………….., CAP …………, (provincia di ……), in via …………………………………………., n…., località …………………………, caratterizzato dal numero identificativo ……., a cui è stata attribuita la concessione alle "tariffe incentivanti" nel rispetto di quanto previsto dal DM 19 febbraio 2007 e dalla deliberazione n. 90/07

a tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità,

1. di possedere in qualità di soggetto responsabile i requisiti di cui all'articolo 3, del DM 19 febbraio 2007 ed in particolare di ricadere nella categoria [*barrare la categoria di competenza*]:
   a) persone fisiche;
   b) persone giuridiche;
   c) soggetti pubblici
   d) condomini di unità abitative e/o di edifici;

2. che l'impianto in oggetto rispetta tutti i requisiti per l'ammissibilità al premio previsti dal DM 19 febbraio 2007 e che non ha avuto accesso alle tariffe incentivanti di cui al medesimo decreto per effetto di un intervento di potenziamento;
3. che l'impianto fotovoltaico in oggetto di potenza nominale non superiore a 20 kW si avvale del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06;
4. che l'impianto in oggetto è destinato ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni;
5. che per l'edificio o unità immobiliare di cui al precedente punto 4 sussistono i requisiti di cui all'articolo 7 comma 8 del DM 19 febbraio 2007;
6. che l'edificio o unità immobiliare di cui al precedente punto 4 è dotato di un attestato di certificazione energetica / qualificazione energetica, rilasciato in data …………………………………… ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, che dimostra che l'indice di prestazione energetica dell'edifico è inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni;
7. di impegnarsi ad inviare al soggetto attuatore in caso di rescissione del contratto di scambio sul posto, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di rescissione del medesimo contratto all'impresa distributrice competente, copia della suddetta comunicazione.

****

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA

Alla presente domanda viene allegato, pena la non ammissione al "premio" previsto dall'articolo 7, comma 8, del DM 19 febbraio 2007, l'attestato di certificazione energetica/qualificazione energetica di cui al punto 6.

Data…………………… Firma……………………..

****

La presente domanda, riportante l'intestazione "GSE – Premio impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007", corredata della documentazione allegata, dovrà essere inoltrata al Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del DM 19 febbraio 2007. La domanda deve essere inoltrata a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria o consegnata a mano o consegnata tramite corriere.

Ai fini del rispetto dei tempi di cui all'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 90/07, costituisce riferimento la data di inoltro della domanda che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del soggetto attuatore, come da quest'ultimo registrata.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato all' ammissione al "premio" di cui al DM 19 febbraio 2007.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione al "premio".

Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del soggetto attuatore e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile è obbligatorio in quanto necessario ai fini della ammissibilità al "premio" previsto dal DM 19 febbraio 2007.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il soggetto responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Ha altresì il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Per quanto sopra, il soggetto responsabile può rivolgersi al Direttore *pro tempore* della Direzione Operativa del Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del soggetto attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento.

I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti di cui agli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Allegato A4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell'Allegato 4, comma 5, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e D.P.R. n. 445/2000)

(compilare se persona fisica)

Il sottoscritto nato a ( ) il e residente a ( ) in via n. , in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico da kW, installato presso - ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – **dichiara**:

(compilare se persona giuridica o soggetto pubblico o condominio)

Il sottoscritto nato a ( ) il e residente a ( ) in via n. , quale *legale rappresentante,* di *(nome di società, ente pubblico, condominio)*, Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico da kW, installato presso - ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – **dichiara:**

a) che il soggetto responsabile è *(barrare la parte che interessa)*:
- ❑ una persona fisica;
- ❑ una persona giuridica;
- ❑ un soggetto pubblico;
- ❑ un condominio di unità abitative e/o di edifici.

b) che la tipologia dell'intervento è (*barrare la parte che interessa)*:
- ❑ una nuova costruzione,
- ❑ un potenziamento,
- ❑ un rifacimento totale

c) che l'impianto fotovoltaico e i relativi componenti sono conformi alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 (di seguito DM 19 febbraio 2007);

d) Con riferimento alla tipologia dell'impianto fotovoltaico ed ad un eventuale incremento della tariffa:

d1) in relazione alle tipologie definite all'articolo 2, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, lettere b1), b2), b3), che l'impianto fotovoltaico è *(barrare la tipologia e la tipologia specifica)*:

- ❑ della tipologia lettera b1 *(impianto fotovoltaico non integrato)*;
- ❑ della tipologia lettera b2 *(impianto fotovoltaico parzialmente integrato)*:
  - o tipologia specifica 1: *moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra;*
  - o tipologia specifica 2: *moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse;*
  - o tipologia specifica 3: *moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.*
- ❑ della tipologia lettera b3 *(impianto fotovoltaico con integrazione architettonica)*:
  - o tipologia specifica 1: *sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita;*

- tipologia specifica 2: *pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto;*
- tipologia specifica 3: *porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni;*
- tipologia specifica 4: *barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici;*
- tipologia specifica 5: *elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici;*
- tipologia specifica 6: *frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto;*
- tipologia specifica 7: *balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura;*
- tipologia specifica 8: *finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse;*
- tipologia specifica 9: *persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane;*
- tipologia specifica 10: *qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa;*

d2) che l'impianto fotovoltaico rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della tariffa indicati nell'articolo 6, comma 4, del DM 19 febbraio 2007, per *(barrare la parte di interesse, qualora rientra nei casi indicati o cancellare se non pertinente)*:

- gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;
- gli impianti integrati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.

e) che l'impianto, in relazione alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, lettera g), è entrato in esercizio in data *(indicare la data di entrata in esercizio)*:…………………………., e che:

- ➢ l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- ➢ risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- ➢ risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- ➢ risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

f) che l'impianto *(barrare la parte che interessa)*:

- ❑ opera in regime di scambio sul posto;
- ❑ non opera in regime di scambio sul posto;

g) di non incorrere nelle condizioni che, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3 e 4, del DM 19 febbraio 2007, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all'articolo 6 e al premio di cui all'articolo 7 del DM 19 febbraio 2007:

- ➢ per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto

capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento in conto capitale *(cancellare nel caso il soggetto responsabile sia una scuola pubblica di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica)*;

- l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non beneficia e non beneficerà dei:
  - a) certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  - b) titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (articolo 9, comma 2, del DM 19 febbraio 2007);
- l'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda, entrato in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010, non è stato realizzato ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 *(cancellare se non pertinente);*
- per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non è stata richiesta la detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione;

h) di rispettare, nella gestione dell'impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, gli obblighi previsti dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/07.

Luogo e data: **Il dichiarante:**

- / /

_______________________ _______________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

((ai sensi dell'Allegato 4, comma 5, Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e D.P.R. n. 445/2000)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03

Dichiaro inoltre di essere informato che i dati da Me forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione alle "tariffe incentivanti". Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
Il conferimento dei miei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini della ammissibilità alle "tariffe incentivanti" previste dal DM 19 febbraio 2007.
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*.
Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/03, ho il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i miei dati e come vengono utilizzati.
Ho anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e oppormi al loro trattamento. Ho altresì il diritto di oppormi gratuitamente al trattamento dei dati personali che mi riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Per quanto sopra, posso rivolgermi al Direttore *pro tempore* della Direzione Operativa del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del Soggetto Attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento.
I dati da Me forniti potranno essere comunicati ai soggetti di cui all'articolo 14 del DM 19 febbraio 2007, nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Luogo e data: **Il dichiarante:**

\- / /

Allegato A4p

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell'Allegato 4, comma 5, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e D.P.R. n. 445/2000)

(compilare se persona fisica)

Il sottoscritto nato a ( ) il e residente a ( ) in via n. , in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico da kW, installato presso - ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – **dichiara:**

(compilare se persona giuridica o soggetto pubblico o condominio)

Il sottoscritto nato a ( ) il e residente a ( ) in via n. , quale *legale rappresentante,* di *(nome di società, ente pubblico, condominio)*, Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico da kW, installato presso - ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto – **dichiara:**

a) che il soggetto responsabile è *(barrare la parte che interessa)*:
- ❑ una persona fisica;
- ❑ una persona giuridica;
- ❑ un soggetto pubblico;
- ❑ un condominio di unità abitative e/o di edifici.

b) che la tipologia dell'intervento è (*barrare la parte che interessa)*:
- ❑ una nuova costruzione,
- ❑ un potenziamento,
- ❑ un rifacimento totale

c) la conformità dell'impianto fotovoltaico alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale 6 febbraio 2006;

d) con riferimento alla tipologia dell'impianto fotovoltaico ed a un eventuale incremento della tariffa:

d1) in relazione alle tipologie definite all'articolo 2, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, lettere b1), b2), b3), che l'impianto fotovoltaico è *(barrare la tipologia e la tipologia specifica)*:

- ❑ della tipologia lettera b1 *(impianto fotovoltaico non integrato)*;
- ❑ della tipologia lettera b2 *(impianto fotovoltaico parzialmente integrato)*:
  - o tipologia specifica 1: *moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra;*
  - o tipologia specifica 2: *moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse;*
  - o tipologia specifica 3: *moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.*
- ❑ della tipologia lettera b3 *(impianto fotovoltaico con integrazione architettonica)*:
  - o tipologia specifica 1: *sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita;*

- tipologia specifica 2: *pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto;*
- tipologia specifica 3: *porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni;*
- tipologia specifica 4: *barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici;*
- tipologia specifica 5: *elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici;*
- tipologia specifica 6: *frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto;*
- tipologia specifica 7: *balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura;*
- tipologia specifica 8: *finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse;*
- tipologia specifica 9: *persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane;*
- tipologia specifica 10: *qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa;*

d2) che l'impianto fotovoltaico rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della tariffa indicati nell'articolo 6, comma 4, del DM 19 febbraio 2007, per *(barrare la parte di interesse, qualora rientra nei casi indicati o cancellare se non pertinente)*:

- gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;
- gli impianti integrati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.

e) che l'impianto, in relazione alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, del DM 19 febbraio 2007, lettera g), è entrato in esercizio in data *(indicare la data di entrata in esercizio)*:…………………………….., e che:

- l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

f) che l'impianto *(barrare la parte che interessa)*:

- ☐ opera in regime di scambio sul posto;
- ☐ non opera in regime di scambio sul posto;

h1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale 28 luglio 2005, articolo 10 commi da 2 a 5, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all'articolo 6:

- che non sono né sono stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell'investimento (articolo 10, comma 2, del DM 28 luglio 2005);

- che non sono né sono stati concessi gli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome, nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22 dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001 (articolo 10, comma 3, del DM 28 luglio 2005, integrato dal DM 6 febbraio 2006);
- che non sono né sono stati rilasciati certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (articolo 10, comma 4, del DM 28 luglio 2005);
- che non sussistono i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (articolo 10, comma 5, del DM 28 luglio 2005).

h2) che il soggetto responsabile (indicare la parte che interessa):

- ❑ beneficia
- ❑ non beneficia

della detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe incentivanti riconosciute;

i) di rispettare, nella gestione dell'impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, gli obblighi previsti dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/07.

Luogo e data: **Il dichiarante:**

\- / /

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell'Allegato 4, comma 5, Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 D.P.R. n. 445/2000)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03

Dichiaro inoltre di essere informato che i dati da Me forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione alle "tariffe incentivanti". Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
Il conferimento dei miei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini della ammissibilità alle "tariffe incentivanti" previste dal DM 19 febbraio 2007.
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*.
Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/03, ho il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i miei dati e come vengono utilizzati.
Ho anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e oppormi al loro trattamento. Ho altresì il diritto di oppormi gratuitamente al trattamento dei dati personali che mi riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Per quanto sopra, posso rivolgermi al Direttore *pro tempore* della Direzione Operativa del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del Soggetto Attuatore in viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui al presente documento.
I dati da Me forniti potranno essere comunicati ai soggetti di cui all'articolo 14 del DM 19 febbraio 2007, nel rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.

Luogo e data: **Il dichiarante:**

- / /

______________________ ______________________

07A03657

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703098/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.